

ALL. "A" al N. 1240

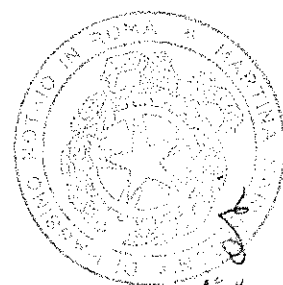
di racc.



***Special
Olympics
Italia***

Special Olympics Italia

**STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SPECIAL OLYMPICS ITALIA
ENTE DEL TERZO SETTORE**



Già

Francesco De

Francesco De

A circular official stamp of the Italian Republic, identical to the one above, located at the bottom right of the page.

Indice

Art. 1 – Denominazione e sede	3
Art. 2 – Finalità e oggetto	3
Art. 3 – Patrimonio associativo	6
Art. 4 – Esercizio finanziario	6
Art. 5 – Libri associativi	7
Art. 6 – Associati	7
Art. 7 – Procedure per l'ammissione ad Associato ordinario	8
Art. 8 – Diritti e doveri degli associati. Perdita della qualità di associato. Sanzioni	9
Art. 9 – Organi e strutture dell'Associazione	10
Art. 10 – Assemblea Generale Ordinaria	11
Art. 11 – Assemblea Generale Straordinaria	13
Art. 12 – Comitato d'Onore	14
Art. 13 – Consiglio di Amministrazione	15
Art. 14 – Decadenza del Consiglio di Amministrazione	17
Art. 15 – Modalità per l'elezione degli organi dell'Associazione	18
Art. 16 – Presidente	20
Art. 17 – Vice Presidenti	21
Art. 18 – Presidente Onorario	21
Art. 19 – Collegio dei Revisori dei Conti	21
Art. 20 – Organi di Giustizia	22
Art. 21 – Vincolo di giustizia	24
Art. 22 – Direttore Nazionale	24
Art. 23 – Direttore Sportivo	25
Art. 24 – Presidenti Regionali	25
Art. 25 – Direttori Regionali, Vice Direttori Regionali e Direttori Provinciali	26
Art. 26 – Team Regionali e Provinciali	27
Art. 27 – Convention Regionali e Provinciali	28
Art. 28 – Regolamenti interni	29
Art. 29 – Incompatibilità	29
Art. 30 – Natura e durata delle cariche associative	29
Art. 31 – Durata e scioglimento dell'Associazione	30
Art. 32 – Entrata in vigore	30
Art. 33 – Rinvio	30

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita con sede nazionale in Roma, Via di Decima, 40, 00144, l'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Special Olympics Italia ente del Terzo settore" (di seguito, anche solo la "Associazione"), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti e, in particolare, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (di seguito, il "Decreto 117/2017").
2. L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Special Olympics Italia ente del Terzo settore" ovvero "ASD Special Olympics Italia ETS" o, in breve, l'acronimo "ASD SOI ETS". L'inserimento nella denominazione della locuzione "ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è sospensivamente condizionato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito, il "RUNTS") e potrà essere mantenuto unicamente in costanza della stessa iscrizione.
3. L'Associazione, per il perseguimento ed il raggiungimento delle finalità statutarie, può costituire sedi operative locali dotate di autonomia, secondo quanto previsto in un regolamento adottato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.
4. L'Associazione è apolitica, aconfessionale ed ha durata illimitata.
5. L'Associazione si impegna a svolgere ogni attività ed iniziativa culturale, medico-scientifica, sportiva, educativo-scolastica, formativa, pedagogica, artistica e organizzativa finalizzata alla promozione dello sport quale dinamico strumento per valorizzare le diverse abilità di tutti i cittadini, incluse le persone con disabilità intellettive e plurime, per favorire una maggiore consapevolezza dell'opportunità di perseguire un'inclusione reale e completa nella società, secondo quanto indicato nell'art. 2 dello Statuto.

Art. 2 – Finalità e oggetto

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nel settore dello sport dilettantistico mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto 117/2017:
 - a. interventi, servizi sociali e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto 117/2017;
 - b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), del Decreto 117/2017;
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i), del Decreto 117/2017;
 - d. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p),

Sisti
De
Francesco



del Decreto 117/2017;

e. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t), del Decreto 117/2017;

f. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera w) del Decreto 117/2017.

2. A tale scopo ed in via non esclusiva, l'Associazione ha anche i seguenti obiettivi:

a. favorire ed attuare, per fini meramente umanitari, la massima conoscenza ed approfondimento delle problematiche riguardanti la disabilità intellettive ed un'adeguata azione di inclusione sociale;

b. incentivare studi e ricerche con l'obiettivo di contribuire a migliorare la vita delle persone con disabilità intellettive organizzando seminari, *stage* e corsi di formazione ed aggiornamento per tecnici sportivi, insegnanti, dirigenti, medici, operatori socio-sanitari, volontari e in genere per operatori del settore, nonché manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa ritenuta utile ed opportuna, promuovendo le attività del movimento Special Olympics, così come proposte e concordate con Special Olympics Inc., con sede in Washington (D.C.), U.S.A.;

c. favorire la massima diffusione, adesione, partecipazione al movimento mondiale Special Olympics, così come proposto e concordato con Special Olympics Inc., nonché alle iniziative e agli eventi da questo proposti;

d. istituire, promuovere, organizzare e gestire un programma di allenamenti sportivi e gare in discipline di tipo olimpico, destinato a persone con disabilità intellettive in Italia, allo scopo di fornire loro, in via continuativa, opportunità per sviluppare il benessere fisico, dimostrare il proprio valore, provare gioia e condividere doni, abilità e amicizia con le proprie famiglie, altri atleti Special Olympics e con la comunità;

e. favorire e attuare iniziative nell'ambito dello sport scolastico, destinate a persone con disabilità intellettive;

f. coinvolgere persone senza disabilità di varie fasce d'età, formandoli quali volontari, nella promozione ed organizzazione del movimento Special Olympics, a tutti i livelli, nazionale ed internazionale;

g. promuovere, associarsi e collaborare con altri organismi e/o persone aventi i medesimi obiettivi o scopi simili, al fine di perseguire e raggiungere le finalità dello Statuto;

h. migliorare e aumentare la conoscenza della filosofia del movimento Special Olympics da parte della comunità, dei tecnici, dei familiari, dei volontari e di qualunque persona impegnata o che intenda impegnarsi a favore della realizzazione degli scopi contenuti nello Statuto;

i. organizzare e favorire corsi di formazione rivolti al personale della scuola di ogni ordine e grado, di istruzione, insegnamento, conferenze, incontri tra genitori e persone interessate, gruppi di discussione e manifestazioni di qualsiasi genere al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione e, in generale, del movimento Special Olympics o di ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle finalità indicate;

- j. stipulare accordi e contratti con il Governo e/o qualunque istituzione extra-nazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale, locale o altro, oppure con federazioni ed enti di promozione sportiva, semplici associazioni, aziende e società che possano favorire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed ottenere decreti, diritti, privilegi e concessioni per agevolare e sostenere una maggiore inclusione delle persone con disabilità intellettive, attraverso la realizzazione di progetti, manifestazioni ed iniziative promosse dal movimento Special Olympics;
- k. istituire, associarsi, sostenere e sottoscrivere nonché collaborare all'istituzione ed al supporto di associazioni, istituzioni, società, cooperative, *club* o altri enti che siano di beneficio per l'Associazione e per gli scopi che la stessa si prefigge;
- l. proporre, organizzare, realizzare e gestire direttamente e/o in collaborazione con altre istituzioni, enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni, eventi di sport, di cultura e di spettacolo, le cui finalità siano il sostegno, la promozione e la diffusione dei principi, della missione e degli obiettivi dell'Associazione e, in generale, del movimento Special Olympics.
3. In attuazione dei suddetti scopi istituzionali, l'Associazione si collega, seguendone le direttive, a Special Olympics Inc., da cui riceve l'accredito in esclusiva per l'Italia.
4. L'Associazione è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, il "C.O.N.I.") quale Associazione Benemerita. Essa è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, in armonia altresì con lo statuto, con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I. e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento delle Associazioni Benemerite del C.O.N.I. stesso nonché, se e in quanto compatibili con i principi e le direttive di Special Olympics Inc., nel rispetto delle normative e delle competenze del Comitato Italiano Paralimpico (di seguito, il "C.I.P.", dal quale è riconosciuta quale Associazione Benemerita).
5. A tal fine, nel rispetto del DPCM datato 8 aprile 2004 e del Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017, l'Associazione, in linea con i principi generali del Comitato Internazionale Olimpico (di seguito, il "C.I.O."), insieme agli Enti di Promozione Sportiva e ad altre Istituzioni, promuove il valore educativo dello sport, quale programma di crescita culturale, sociale ed intellettuale della comunità civile e quale strumento di superamento e inclusione delle diversità, coinvolgendo persone con disabilità per un miglioramento della loro qualità di vita.
6. L'attività dell'Associazione e le relative iniziative di formazione si svolgono in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. nonché, se e in quanto compatibili con i principi e le direttive di Special Olympics Inc., nel rispetto delle competenze di legge del C.I.P.
7. In tale ambito e nello spirito dell'accordo internazionale C.I.O. – Comitato Paralimpico Internazionale (di seguito, lo "I.P.C.") del 15 gennaio 2000, l'Associazione si adopera per raccordarsi, anche convenzionalmente, per la realizzazione dei propri programmi di attività e competizioni sportive, con le organizzazioni e gli enti che istituzionalmente sono deputati a realizzare dette attività, come il C.O.N.I. e il C.I.P., ai sensi della Legge n. 189 del 15 luglio

Francesco De

Eni

Renato Spadaro

2003, del DPCM datato 8 aprile 2004 e del Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva, il Governo italiano, i Ministeri interessati, in particolare i dicasteri con competenze nel *welfare*, nell'istruzione, nell'università e ricerca scientifica, nell'economia, nelle attività produttive, nella sanità, nello sport, nella difesa e negli affari interni, intrattenendo rapporti con le loro strutture centrali e territoriali, istituzioni, enti pubblici, Regioni, Province, Comuni. L'Associazione è dotata di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza diretta del C.O.N.I. e, se e in quanto compatibili con i principi e le direttive di Special Olympics Inc., nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM datato 8 aprile 2004 e dal Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017.

8. L'attività dell'Associazione si svolge, sempre e comunque, nell'ambito dei principi ispiratori di Special Olympics Inc., di cui l'Associazione adotta, in quanto compatibili con la legislazione italiana, i regolamenti e le linee guida, che, in caso di stipula di convenzioni con gli enti e istituzioni sopra citati, dovranno sempre essere per l'Associazione stessa prevalenti sulle regole e le clausole di altre fonti eventualmente incompatibili.
9. L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo 2, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Decreto 117/2017. L'individuazione di queste attività dovrà essere operata con delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria. Il Consiglio di Amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto 117/2017.
10. L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 – Patrimonio associativo

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili nonché da tutti gli altri beni che le pervenissero, intendendosi a tal fine legittimata a ricevere donazioni ed erogazioni, anche *una tantum*, così come da altri supporti finanziari espressamente destinati ad incremento patrimoniale. Quando risulta che il patrimonio minimo previsto dalle disposizioni di legge vigenti è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e, nel caso di sua inerzia, il Collegio dei Revisori dei Conti devono senza indugio convocare l'Assemblea Generale Straordinaria per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

3. In particolare, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- versamenti effettuati dagli associati fondatori, onorari e ordinari, dai componenti di qualsiasi organo e struttura, dai volontari e da coloro che comunque aderiscono all'Associazione, secondo le modalità stabilite dallo Statuto;
 - eredità, donazioni, legati e somme comunque versate da terzi che intendano sostenere l'Associazione;
 - contributi, sovvenzioni e finanziamenti eventualmente erogati da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
 - redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
 - proventi eventualmente realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali e diverse, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Decreto 117/2017, nonché dalle attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto 117/2017.

Art. 4 – Esercizio finanziario

- L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo dell'anno successivo dell'Associazione viene approvato dal Consiglio di Amministrazione. Entro il 31 maggio di ciascuno anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dello Statuto e al deposito presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
- I bilanci consuntivi devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
- Il bilancio consuntivo deve essere redatto annualmente ed approvato con le modalità previste dallo Statuto. Potrà inoltre essere prevista la redazione del bilancio sociale e di ogni altro atto e documento ritenuto utile e funzionale. Nel caso di superamento del limite previsto dall'art. 14 del Decreto 117/2017, la redazione del bilancio sociale è obbligatoria.

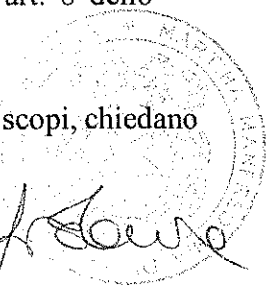
Art. 5 – Libri associativi

- Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e tenuti, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalla vigente normativa, anche fiscale, i seguenti libri associativi:
 - libro degli associati;
 - libro dei verbali dell'Assemblea;
 - libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
 - libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - libro cassa e libro degli inventari;
 - il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali entro dieci giorni dalla richiesta formulata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 8 dello Statuto.

Art. 6 – Associati

- Possono essere associati alla Associazione tutti coloro, che, condividendone gli scopi, chiedono

Francesco De Biondi



espressamente di essere ammessi e si impegnino, tra l'altro, al versamento delle quote associative.

2. Gli associati dell'Associazione si distinguono in:
 - a. associati fondatori;
 - b. associati onorari;
 - c. associati ordinari.
3. A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi (fatto salvo quanto previsto nel punto 5 del presente articolo 6, secondo quanto previsto nell'art. 8 dello Statuto.
4. Sono associati fondatori coloro che hanno contribuito e partecipato alla costituzione dell'Associazione.
5. Sono associati onorari coloro che l'Assemblea Generale Ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenga opportuno nominare, quale riconoscimento di meriti peculiari nel campo della politica, dell'economia, dello sport o del sociale. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative.
6. Sono associati ordinari tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione e, in generale, del movimento Special Olympics, ne vogliono sostenere direttamente le attività e si impegnano a farsi carico delle relative necessità economiche ed organizzative, anche mediante il pagamento delle quote associative. La procedura per l'ammissione ad associato ordinario è disciplinata dall'art. 7 dello Statuto.
7. La determinazione dell'ammontare annuo delle quote associative, ovvero delle eventuali varie forme di rateizzazione delle stesse e di altro tipo di agevolazione, è di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale Ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
8. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermi restando i casi di scioglimento del vincolo associativo ai sensi dell'art. 8 dello Statuto. La qualifica di associato è intrasmissibile.

Art. 7 – Procedure per l'ammissione ad Associato ordinario

1. Chiunque, condividendo la *mission*, le finalità, le strutture e le modalità operative previste nello Statuto, intenda aderire all'Associazione deve presentare motivata domanda scritta, controfirmata da almeno due associati fondatori od ordinari in regola con il pagamento delle quote associative, al Presidente dell'Associazione.
2. La domanda deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti interni e a versare le quote associative nonché le informazioni essenziali sulle competenze, interessi ed esperienze del richiedente che permettano di valutarne la compatibilità con le caratteristiche e gli obiettivi fondamentali del movimento Special Olympics, garantendo altresì la sostenibilità dell'Associazione e il suo ulteriore sviluppo. In particolare, il richiedente dovrà indicare le proprie esperienze nel campo del volontariato, dello sport, della cultura, dell'impegno sociale, delle attività economiche o delle professioni nonché illustrare il tipo di impegno concreto che assicurerebbe in favore dell'Associazione e dei suoi Atleti.
3. Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, con provvedimento motivato. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed

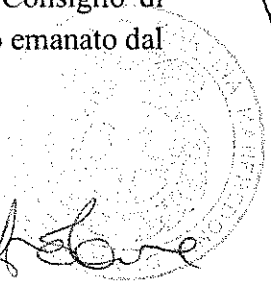
annotata nel libro degli associati.

4. In caso di diniego della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione è comunque tenuto ad esplicitarne i motivi nella propria delibera e, attraverso il Presidente, a darne comunicazione all'interessato entro i successivi 60 (sessanta) giorni. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, l'interessato può chiedere al Presidente che sulla propria domanda di ammissione si pronunci, in occasione della prima riunione utile e in unico grado, l'Assemblea Generale Ordinaria, della cui delibera il Presidente informerà l'interessato nei successivi 30 (trenta) giorni.
5. La qualità di associato si acquisisce a far data dalla delibera di ammissione e il pagamento della quota si riferisce all'anno solare in corso.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati. Perdita della qualità di associato. Sanzioni

1. Possono far parte dell'Associazione, presentando apposita domanda scritta secondo il precedente articolo 7, tutti coloro che intendano svolgere attività dedicate allo sport inteso come momento di alto livello di educazione, maturazione umana e civile e di inclusione sociale.
2. Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, ove dovuta ai sensi dello Statuto, hanno diritto a:
 - a. partecipare alle assemblee e votare, direttamente o per delega;
 - b. esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 del Decreto 117/2017, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente;
 - c. collaborare, secondo le proprie capacità e disponibilità, alla realizzazione delle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, su richiesta e secondo le modalità stabilite dall'Associazione stessa;
 - d. partecipare alle manifestazioni, iniziative e qualsiasi altro evento sportivo, culturale, sociale, artistico e ricreativo promosso ed organizzato dall'Associazione;
 - e. partecipare alle attività inerenti la formazione, l'aggiornamento e gli scambi di esperienze tra i vari componenti dei *Team* accreditati, su richiesta e secondo le modalità stabilite dall'Associazione stessa;
 - f. ricevere il notiziario e/o periodico informativo dell'Associazione e, in generale, essere informati sull'attività della stessa;
 - g. prendere parte attiva alla costituzione e allo sviluppo di una rete di comunicazione tra tutti gli associati (comunque nel rispetto della normativa vigente), allo scopo di favorire il maggiore flusso di notizie, il più alto livello di informazione e la migliore partecipazione alle varie attività promosse e realizzate a livello periferico, regionale, nazionale ed internazionale dall'Associazione e dal movimento Special Olympics;
 - h. frequentare, compatibilmente con gli orari e gli spazi disponibili, i locali della sede nazionale e delle sedi territoriali dell'Associazione.
3. Gli associati, con la sottoscrizione della domanda di adesione, si impegnano a:
 - a. effettuare il pagamento della quota associativa annuale, nei termini e nei modi previsti dal Consiglio di Amministrazione; e
 - b. attenersi e osservare lo Statuto, i regolamenti interni e tutte le decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, oltreché il Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I.
4. Gli associati cessano di far parte dell'Associazione:

Francesco De Bion



- a. per recesso, da comunicarsi per iscritto al Presidente. Salvo motivati casi particolari, tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Presidente abbia ricevuto la comunicazione della volontà di recedere. L'avvenuto recesso deve essere annotato nel libro degli associati a cura del Consiglio di Amministrazione;
 - b. per inattività e/o la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività e/o alla vita associativa per un periodo superiore ai 10 mesi consecutivi, con pronuncia di esclusione dell'Assemblea Generale Straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, da comunicarsi per iscritto all'interessato;
 - c. per mancato pagamento delle quote associative, ove dovute ai sensi dello Statuto, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno relativamente al quale si riferisce il pagamento, con pronuncia di esclusione dell'Assemblea Generale Straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, da comunicarsi per iscritto all'interessato;
 - d. per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia, con comunicazione scritta all'interessato che deve contenere le motivazioni del provvedimento, quali il compimento di atti contrari alla legge, la violazione dello Statuto o dei regolamenti o, comunque, per aver posto in essere atti lesivi degli interessi e dell'immagine dell'Associazione.
5. L'associato escluso che non condivida le ragioni dell'esclusione può adire il Collegio dei Probiviri; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo e, quindi, dell'Associazione, per un periodo di dieci anni, per gli associati che si siano sottratti volontariamente (con dimissioni o mancato rinnovo del vincolo associativo) alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine, da parte della Segreteria Generale del C.O.N.I. sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
7. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere associato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del Coni per la dichiarazione di nullità a ogni effetto dell'ammissione come associato vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di ammissione quale associato anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.
8. L'ammissione quale associato dei soggetti di cui al comma 6 è comunque subordinata alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 9 – Organi e strutture dell'Associazione

1. L'Associazione è direttamente accreditata, per il tramite del Presidente, quale rappresentanza nazionale per l'Italia da Special Olympics Inc., con sede in Washington (D.C.), U.S.A.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria degli associati;
 - b. il Comitato d'Onore;
 - c. il Consiglio di Amministrazione;
 - d. il Presidente;
 - e. il Presidente Onorario;
 - f. i Vice Presidenti;
 - g. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - h. la Commissione di Giustizia di 1° grado;
 - i. il Collegio dei Probiviri;
3. L'Associazione si dota altresì delle seguenti strutture nazionali e territoriali:
 - a. il Direttore Nazionale;
 - b. il Direttore Sportivo;
 - c. i Presidenti Regionali;
 - d. i Direttori Regionali;
 - e. i Vice Direttori Regionali;
 - f. i Team Regionali;
 - g. i Direttori Provinciali;
 - h. i Team Provinciali.
4. Le funzioni esclusive di ciascuno dei suddetti organi o strutture non sono delegabili ad altro organo o struttura. In particolare, i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia associativa devono intendersi separati.
5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per qualsivoglia ragione, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
6. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve dichiarare tale conflitto e non prendere parte a tali deliberazioni o atti.
7. Le dimissioni che comportano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.
8. Ai componenti degli organi dell'Associazione, ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 – Assemblea Generale Ordinaria

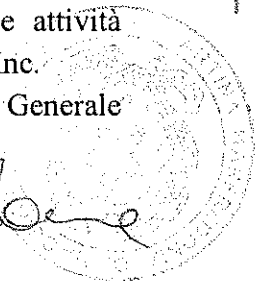
1. L'Assemblea Generale Ordinaria è composta da tutti gli associati, fondatori, onorari e ordinari, i quali hanno diritto di parteciparvi qualora siano in possesso dei requisiti indicati nel comma 4 del presente articolo 10.
2. L'Assemblea Generale Ordinaria ha la funzione di indirizzo e controllo delle attività dell'Associazione, in conformità con lo spirito e le linee guida di Special Olympics Inc.
3. Le competenze dell'Assemblea Generale Ordinaria sono inderogabili. L'Assemblea Generale

Conferenza

di

g

Francesco



Ordinaria:

- a. elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b. nomina e revoca il Comitato d'Onore ed eventualmente il Presidente Onorario;
 - c. elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, ove diverso, nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Decreto 117/2017;
 - d. approva il bilancio consuntivo, entro il 31 maggio di ogni anno;
 - e. approva, ove predisposto, il bilancio sociale, entro il 15 giugno di ogni anno;
 - f. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.
4. Per aver diritto di partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria gli associati devono essere in regola con il versamento delle quote associative (ove dovute ai sensi dello Statuto), iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e non devono essere stati sottoposti a provvedimenti disciplinari in base all'art. 8 dello Statuto.
 5. L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente dell'Associazione, di sua iniziativa o comunque a seguito di richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto o della metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 6. La convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria deve avvenire per avviso scritto da inviarsi agli associati per pec o raccomandata, con l'indicazione del luogo, data ed orario, dell'ordine del giorno e dell'elenco degli aventi diritto al voto, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita di svolgimento della riunione assembleare. Con apposita delibera, il Consiglio di Amministrazione nomina il soggetto deputato alla verifica dei poteri e di scrutinio e a constatare la regolarità delle Assemblee Elettive, il quale non può essere scelto tra i candidati alle cariche associative. Colui che presiede le Assemblee Elettive è nominato di volta in volta dall'Assemblea elettiva stessa.
 7. I lavori dell'Assemblea Generale Ordinaria non elettiva sono presieduti dal Presidente, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, deputato alla verifica poteri e di scrutinio e a constatare la regolarità dell'Assemblea ed è assistito da un Segretario nominato dagli associati aventi diritto al voto tra i presenti.
 8. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea Generale Ordinaria si tengano per videoconferenza, ad eccezione di quella Elettiva, a condizione che le modalità tecnico-operative per partecipare siano indicate nell'avviso di convocazione, che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In questi casi, pertanto, gli associati oltre ad intervenire alla discussione, possono esprimere il voto con tali modalità e anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di ciascun votante. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Segretario (o il notaio, ove previsto) e il Presidente oppure – qualora costoro non si trovino nello stesso luogo – il Segretario della riunione (o il notaio, ove previsto).
 9. Gli associati possono intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria di persona o per delega. Ciascun associato ha diritto a un voto e può rappresentare per delega sino ad un massimo di tre associati.
 10. Anche in forza dei principi e delle normative statutarie del C.O.N.I., i dipendenti, i componenti

del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i candidati alle cariche elettive, in occasione delle Assemblee Nazionali non votano e non possono essere portatori di deleghe. I membri del Consiglio di Amministrazione che siano al contempo associati votano nelle Assemblee Nazionali, salvi i casi di conflitto d'interesse e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità ai sensi dell'art. 2373 c.c. nonché nelle eventuali altre fattispecie previste dal presente statuto e dalle disposizioni di legge vigenti.

11. Fatto salvo quanto diversamente previsto nello Statuto, in prima convocazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.
12. Nelle sessioni elettive previste dal comma 3, lett. a. e c., e dal comma 13 del presente articolo 10, in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.
13. L'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva ogni quattro anni, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, elegge, con votazioni separate e successive a scrutinio segreto, il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Decreto 117/2017). La stessa Assemblea, inoltre, nomina i membri del Comitato d'Onore e, ove previsto, il Presidente Onorario.

Art. 11 – Assemblea Generale Straordinaria

1. L'Assemblea Generale Straordinaria è composta da tutti gli associati, fondatori, onorari e ordinari, i quali hanno diritto di parteciparvi qualora siano in possesso dei requisiti indicati nel comma 3 del presente articolo 11.
2. L'Assemblea Generale Straordinaria:
 - a. elegge, con votazioni separate e successive a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto di *vacatio* verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, per qualsivoglia motivo, il Presidente, l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Decreto/117) o del Collegio dei Probiviri o della Commissione di Giustizia di 1° grado. La stessa Assemblea nomina singoli membri del Comitato d'Onore;
 - b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O. N.I.;
 - c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione, secondo quanto stabilito nell'articolo 31 dello Statuto;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sull'esclusione degli associati;
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto;
 - g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.





3. Per aver diritto di partecipare all'Assemblea Generale Straordinaria gli associati devono essere in regola con il versamento delle quote associative (ove dovute ai sensi dello Statuto), iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e non devono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari in base all'art. 8 dello Statuto.
4. L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di richiesta scritta e motivata dalla metà più uno degli associati aventi diritto al voto o della metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione. In tali ipotesi, l'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dalla richiesta. Essa sarà convocata e si terrà in maniera analoga a quanto previsto per l'Assemblea Generale Ordinaria dall'articolo 10, comma 6 e comma 8, dello Statuto. I lavori dell'Assemblea Generale Straordinaria saranno presieduti in maniera analoga a quanto previsto per l'Assemblea Generale Ordinaria dall'art. 10, comma 7, dello Statuto.
5. Gli associati possono intervenire all'Assemblea Generale Straordinaria di persona o per delega. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 10, comma 9 e comma 10, dello Statuto.
6. Fatto salvo quanto diversamente previsto nello Statuto, l'Assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega, ed è competente a deliberare con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza di cui in precedenza.
7. Nelle sessioni elettive previste nel comma 2, lett. a., del presente articolo 11, in seconda convocazione l'Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.
8. Sia in prima sia in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Straordinaria è competente a deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega, e le delibere debbono essere approvate dalla maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Sia in prima sia in seconda convocazione, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, così come la nomina dei liquidatori, occorre il *quorum* costitutivo e quello deliberativo di almeno 3/4 degli associati, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto.
9. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
10. Il Consiglio, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Generale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.
11. Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea suddetta anche per l'approvazione di modifiche allo Statuto elaborate dallo stesso Consiglio, di propria iniziativa.
12. Il Consiglio, nel convocare l'Assemblea, sia di propria iniziativa che su richiesta degli associati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
13. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione delle stesse da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Art. 12 – Comitato d'Onore

1. Il Comitato d'Onore è composto da insigni personalità del mondo economico, culturale e

Frankford

presente articolo 13.

4. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge tra i propri membri i 3 (tre) Vice Presidenti, di cui uno Vicario.
5. In ottemperanza al fatto che il movimento Special Olympics promuove in ogni modo l'opportunità che persone con disabilità siano loro stessi *testimonial* privilegiati della propria esperienza abilitativa, ricoprendo ruoli ufficiali all'interno degli organi direttivi di Special Olympics Inc. e di tutti gli enti che aderiscono al movimento Special Olympics a livello mondiale, e dunque anche dell'Associazione, all'interno del Consiglio di Amministrazione è riservato almeno un posto ad un atleta con disabilità intellettive. Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre includere almeno 1 (uno) membro che sia un esperto sportivo, 1 (uno) membro che sia un esperto nel campo delle disabilità intellettive e 1 (uno) membro che sia prossimo familiare di un atleta con disabilità intellettive. In ogni caso, è garantita la presenza di componenti di genere diverso nel Consiglio di Amministrazione in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso.
6. Possono candidarsi alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione tutti gli associati che siano stati regolarmente ammessi ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e in regola con il pagamento della quota associativa, ove dovuta ai sensi dello Statuto, presentando apposita candidatura individuale scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione. Sin dal momento della presentazione della candidatura, i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti per l'eleggibilità alle cariche dell'Associazione previsti nell'art. 15 dello Statuto. Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno, ma può essere convocato per iscritto dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta del Direttore Nazionale o di almeno un terzo dei suoi membri. I lavori sono presieduti dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, da una persona nominata con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato con il voto della maggioranza dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza semplice con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Direttore Nazionale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che le modalità tecnico-operative per partecipare siano indicate nell'avviso di convocazione, che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In questi casi, pertanto, i membri del Consiglio di Amministrazione, oltre ad intervenire alla discussione, possono esprimere il voto con tali modalità e anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di ciascun votante. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Segretario e il Presidente oppure – qualora costoro non si trovino nello stesso luogo – il Segretario della riunione.
9. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per quattro anni.
10. Oltre a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo 13, il Consiglio di Amministrazione:
 - a. predispose il progetto di bilancio consuntivo, che dovrà essere esaminato dall'Assemblea

Generale Ordinaria entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo;

- b. predispone, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'articolo 14 del Decreto 117/2017, il progetto di bilancio sociale, che dovrà essere esaminato dall'Assemblea Generale Ordinaria entro e non oltre il 15 giugno dell'anno successivo;
 - c. documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
 - d. stabilisce i limiti massimi e le condizioni, entro i quali sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata secondo quanto previsto dall'art. 17 del Decreto 117/2017;
 - e. decide, in via di urgenza, su tutte le questioni che interessano l'Associazione e gli associati;
 - f. propone all'Assemblea Generale Ordinaria i nominativi degli associati onorari;
 - g. delibera, per gravi motivi, la denuncia degli associati da presentarsi agli Organi di Giustizia;
 - h. propone all'Assemblea Generale Ordinaria l'ammontare della quota associativa;
 - i. nomina, su proposta del Presidente e/o del Direttore Nazionale, i Direttori Regionali e Provinciali;
 - j. nomina i componenti degli Organi di Giustizia.
11. Ogni componente del Consiglio di Amministrazione che per tre volte consecutive sia assente alle riunioni senza giustificato motivo decadrà dalla carica e verrà sostituito, su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione, dal primo dei non eletti, a condizione che abbia conseguito almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 – Decadenza del Consiglio di Amministrazione

1. Determinano la decadenza immediata dell'intero Consiglio di Amministrazione:
- a. le dimissioni o la revoca del Presidente dell'Associazione;
 - b. le dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, di oltre la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c. la mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea Generale Ordinaria. In tale ipotesi, il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione restano in *prorogatio* sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria per il rinnovo degli organi decaduti, che dovrà essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni dall'evento sopra richiamato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. a., il Presidente e il Consiglio di Amministrazione restano in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria nei termini di cui al precedente comma 1. Durante questo periodo, in caso di dichiarata impossibilità del Presidente subentra il Vice Presidente più anziano in relazione alla qualità di associato dell'Associazione o, in subordine, per anzianità d'età o, in caso di impedimento di questo, uno degli altri Vice Presidenti in ordine di anzianità di età. In caso di contemporaneo impedimento di tutti i Vice Presidenti, al Presidente subentra il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano in relazione alla qualità di associato dell'Associazione o, in subordine, per anzianità d'età.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b., del presente articolo, il Presidente e il Consiglio di

Coni nel 2017

Amministrazione restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria nei termini di cui al precedente comma 1.

4. Oltre all'ipotesi di cui al comma 1, lett. a., determina la decadenza del Consiglio di Amministrazione l'impedimento definitivo del Presidente. In questo caso, al Presidente subentra il Vice Presidente più anziano in relazione alla qualità di associato dell'Associazione o, in subordine, per anzianità d'età, il quale resta in carica, insieme al Consiglio di Amministrazione, per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria nei termini di cui al precedente comma 1. In caso di impedimento del Vice Presidente più anziano, al Presidente subentra uno degli altri Vice Presidenti in ordine di anzianità di età; in caso di contemporaneo impedimento di tutti i Vice Presidenti, al Presidente subentra il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano in relazione alla qualità di associato dell'Associazione o, in subordine, per anzianità d'età.
5. Ove uno o più dei suoi componenti in numero inferiore alla maggioranza cessino dalla carica per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione verrà integrato con l'inserimento - in numero identico - di candidati non eletti secondo la graduatoria in ciascuna lista esistente per ciascuna componente associativa, purché abbiano riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. Ove ciò non sia possibile, il Presidente e il Consiglio Amministrazione restano in carica, ma dovrà essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni una Assemblea Generale Straordinaria per la ricomposizione dell'Organo.
6. La decadenza del Consiglio di Amministrazione e/o del Presidente non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.
7. Le dimissioni che originano la decadenza di organi dell'Associazione sono irrevocabili.

Art. 15 – Modalità per l'elezione degli organi dell'Associazione

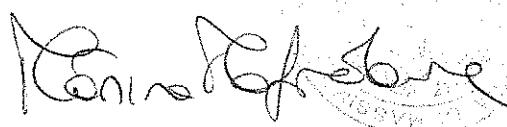
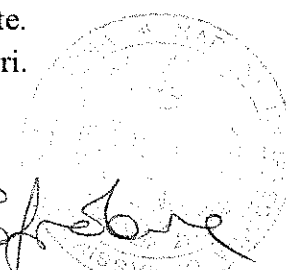
1. Per concorrere alle cariche elettive dell'Associazione, gli interessati devono presentare formale candidatura individuale scritta, da inviare al Presidente, entro 30 (trenta) giorni antecedenti allo svolgimento dell'Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria convocata per deliberare sulle nomine.
2. Le candidature devono essere individuali. Non è ammessa la candidatura per più cariche associative nella medesima Assemblea elettiva.
3. I candidati alle cariche elettive devono essere in regola con il loro *status* di associato alla data di presentazione della candidatura e devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I. di seguito riportati quali parti integranti dello Statuto:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
4. È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I., delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA o, comunque, che abbia subito sanzioni di sospensione a seguito di utilizzo

di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

5. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.. I componenti degli organi di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello Statuto del C.O.N.I. e devono essere in regola con il versamento della quota associativa alla data della presentazione della candidatura. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche solo uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.
6. I componenti degli Organi di Giustizia devono essere in possesso di specifica professionalità, come previsto dall'art. 20, comma 20, dello Statuto, e possono essere scelti anche tra soggetti che non siano associati all'Associazione.
7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non associati all'Associazione. In ogni caso, almeno uno dei componenti effettivi ed uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.
8. Sono ineleggibili alle cariche elettive tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla gestione dell'Associazione nell'ambito della quale viene inoltrata la candidatura. Si applica l'art. 2399 del codice civile.
9. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
10. Per l'elezione del Presidente dell'Associazione e del Presidente del Collegio dei Probiviri è dichiarato eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. In caso di parità di voti sarà effettuata, immediatamente, una nuova votazione tra i candidati che hanno ottenuto la citata parità di voti.
11. Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti degli altri Organi associativi eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria possono essere espressi voti limitatamente ai 3/4 dei membri eleggibili e sono dichiarati eletti, per ciascun organo, i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti.

Art. 16 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
3. Il Presidente, salvo i casi statutariamente previsti, convoca e presiede i lavori dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria e svolge le attività necessarie alla vita dell'Associazione in stretta collaborazione con i Vice Presidenti e con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, cui può conferire procure speciali o generali per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Associazione (ivi inclusi operare sui conti bancari, postali o di altro tipo e svolgere ogni altra operazione finanziaria). Tali procure, tuttavia, non possono riguardare funzioni istituzionalmente attribuite all'esclusiva competenza del Presidente.
4. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e ne coordina i lavori.
5. Il Presidente, in particolare:

- a. garantisce il rispetto delle linee di indirizzo per l'attuazione del programma Special Olympics in Italia;
 - b. cura i rapporti con Special Olympics Inc., con Special Olympics Europa/Eurasia e con altri Programmi Nazionali accreditati da Special Olympics Inc.;
 - c. mantiene i collegamenti fra l'Associazione e tutti gli Enti interessati ai programmi e alle iniziative promosse dalla stessa Associazione;
 - d. rappresenta l'Associazione nei rapporti internazionali e nazionali in occasione di manifestazioni, eventi e qualsiasi altro appuntamento che si svolga sul territorio internazionale e/o nazionale.
6. Il Presidente è responsabile del buon andamento economico e finanziario dell'Associazione.
 7. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può conferire procure generali o speciali ad operare sui conti bancari e postali e di ogni altro tipo, nonché a svolgere ogni altra operazione finanziaria, al Direttore Nazionale, ai Direttori Regionali e/o ai dipendenti.
 8. Il Presidente, sentito il parere del Direttore Nazionale, accredita i *team* (vale a dire i *team* scolastici, i *team* parrocchiali, le associazioni e società sportive e ogni altro ente accreditato dall'Associazione) che, seguendo il programma di Special Olympics, creino opportunità di inclusione e sport per una o più persone con disabilità intellettiva. Il Presidente può delegare tale potere al Direttore Nazionale.

Art. 17 – Vice Presidenti

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione utile, elegge tra i propri membri 3 (tre) Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario.
2. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nel dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione in virtù di apposite deleghe, da esercitarsi congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto stabilito dal Presidente delegante.
3. Il Vice Presidente più anziano in relazione all'ammissione quale associato assume la carica di Vice Presidente Vicario, sostituendo il Presidente nelle sue competenze in caso di impedimento o di assenza temporanea. In caso di impedimento del Vice Presidente Vicario, le funzioni di Presidente sono esercitate da uno degli altri Vice Presidenti secondo lo stesso criterio di anzianità.

Art. 18 – Presidente Onorario

1. L'Assemblea Generale Ordinaria può nominare, su proposta del Presidente dell'Associazione, fra gli associati, tra i componenti del Comitato d'Onore o tra altre personalità del mondo della cultura, della scienza, dell'economia, dell'arte, dello sport o dello spettacolo, un Presidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi.
2. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri. Il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato d'Onore nonché ai lavori dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria.
3. Al Presidente Onorario non può essere attribuito alcun compenso.

Art. 19 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo dell'Associazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Decreto 117/2017 ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non associati, eletti per quattro anni dall'Assemblea Generale Ordinaria, i quali abbiano

- i requisiti indicati nell'art. 15, comma 6, dello Statuto. Si applica l'art. 2399 del codice civile.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria con apposita votazione.
 3. Al Collegio dei Revisori dei Conti compete:
 - a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attestare che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida;
 - c. presentare all'Assemblea Generale Ordinaria una propria relazione annuale con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario, in occasione dell'approvazione del bilancio dell'Associazione;
 - d. richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale nei casi previsti dal codice civile e, se del caso, compiere quant'altro previsto dall'art. 2403 e seguenti del codice civile.
 4. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Decreto 117/2017, al Collegio dei Revisori dei Conti può altresì essere affidato, con delibera assembleare, l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti.
 5. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce previa convocazione scritta del Presidente. In caso di indisponibilità del Presidente, i lavori sono presieduti da persona nominata con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato con il voto della maggioranza dei presenti.
 6. Le riunioni del Collegio dei Revisori dei conti sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti presenti.
 7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si tengano per videoconferenza, a condizione che le modalità tecnico-operative per partecipare siano indicate nell'avviso di convocazione, che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In questi casi, pertanto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre ad intervenire alla discussione, possono esprimere il voto con tali modalità e anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di ciascun votante. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Segretario e il Presidente oppure – qualora costoro non si trovino nello stesso luogo – il Segretario della riunione.
 8. I lavori e le deliberazioni assunte o respinte e le osservazioni in merito agli aspetti amministrativi e contabili dell'Associazione dovranno essere riportati in un apposito libro verbali a cura del Collegio dei Revisori dei Conti.
 9. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi associativi.
 10. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie e documenti sull'andamento delle attività dell'Associazione o su









determinate iniziative.

11. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del codice civile previste in materia di competenza, decadenza ed integrazione dei Sindaci.

Art. 20 – Organi di Giustizia

1. Sono Organi di Giustizia dell'Associazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione:
 - a. la Commissione di Giustizia di 1° grado;
 - b. il Collegio dei Probiviri.
2. La Commissione di Giustizia di 1° grado, composta da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, anche non associati, viene nominata dal Consiglio di Amministrazione.
3. La Commissione di Giustizia di 1° grado elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi, nella prima riunione utile.
4. La Commissione di Giustizia di 1° grado è competente a decidere:
 - a. in primo grado, sulle denunce presentate dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Nazionale, da altri organi dell'Associazione e/o da associati nei riguardi di altri associati per un'asserita violazione dello Statuto o dei regolamenti oppure per presunti atti illeciti o comunque condotte che possano ledere gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
 - b. su tutti i procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche ed a comportamenti e fatti avvenuti in ambito regionale.
5. Per appurare la veridicità dei fatti di cui al comma 4 del presente articolo 20, la Commissione di Giustizia di 1° grado può delegare uno dei propri membri a svolgere le verifiche del caso, acquisendo informazioni e documenti, al termine delle quali il delegato ne riferisce alla Commissione in sede plenaria, richiedendo l'avvio di un'azione disciplinare (qualora i fatti denunciati siano ritenuti fondati) oppure l'archiviazione del caso (in caso di infondatezza dei fatti denunciati oppure di inidoneità degli elementi raccolti a dimostrare l'esistenza degli stessi).
6. In entrambi i casi e prima di adottare la propria decisione, la Commissione di Giustizia di 1° grado deve dare comunicazione riservata agli interessati dei fatti di cui oggetto di denuncia al comma 4 del presente articolo 20. Gli interessati possono presentare una memoria difensiva, con eventuali documenti, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di detto avviso.
7. Il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche non associati, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi, nella prima riunione utile.
9. Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere:
 - a. in secondo grado, sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate dalla Commissione di Giustizia di 1° grado;
 - b. in materia di interpretazione delle norme statutarie;
 - c. sui conflitti tra organi dell'Associazione;
 - d. sui reclami riguardanti lo svolgimento delle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie.
10. Gli Organi di Giustizia godono di autonomia rispetto agli altri Organi dell'Associazione ed hanno competenza su tutto il territorio nazionale. Essi garantiscono il rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti interni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, così come l'osservanza dei principi dell'ordinamento sportivo e l'esigenza della tutela del "fair

play", operando, anche secondo i principi fondamentali e dello statuto del C.O.N.I., per evitare ogni forma di illecito sportivo e frode sportiva, per combattere ogni uso di sostanze e metodi vietati e qualsiasi forma di violenza sia fisica che verbale nonché sanzionando ogni atto che miri al conseguimento di un qualsiasi fine attraverso la corruzione.

11. L'Associazione, inoltre, garantisce il diritto di difesa dell'incolpato (al quale vengono comunicate per iscritto le condotte contestate e che potrà presentare memorie e documentazione a sua difesa), il diritto di impugnare tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, la possibilità di recusare il Giudicante, l'astensione del Giudice nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia e dall'ordinamento di giustizia del C.O.N.I., oltre alla possibilità di revisione del giudizio.
12. Il sanzionato può chiedere la riabilitazione decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e lo stesso abbia dato prova, in detto periodo, di effettiva e costante buona condotta. L'organo competente per deliberare la riabilitazione è il Collegio dei Probiviri.
13. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
14. Gli Organi di Giustizia durano in carica per quattro anni, con esclusione di revoca anticipata.
15. Il *quorum* costitutivo delle riunioni degli Organi di Giustizia è dato dal *plenum* dei componenti effettivi (o, in caso di loro indisponibilità, supplenti) di ciascun Organo. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
16. Tutti i provvedimenti disciplinari da parte degli Organi di Giustizia dovranno essere compiutamente motivati ed emanati entro 30 (trenta) giorni dalla decisione assunta.
17. Le decisioni divengono definitive, se non impugunate nei termini previsti.
18. Avverso qualsiasi decisione della Commissione di Giustizia di 1° grado l'associato può presentare ricorso, da inoltrare per scritto al Collegio dei Probiviri, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del relativo provvedimento.
19. I provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione di Giustizia di 1° grado e, in appello, dal Collegio dei Probiviri dovranno essere comunicati all'interessato ed al Consiglio di Amministrazione.
20. I componenti di tutti gli Organi di Giustizia debbono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e/o di altro titolo equipollente valido nell'Unione Europea.
21. La carica di membro della Commissione di Giustizia di 1° e del Collegio dei Probiviri è gratuita e non può dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

Art. 21 – Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento associativo, nei confronti di tutti i soggetti dello stesso.
2. Gli associati si impegnano ad adire gli Organi di Giustizia per la risoluzione di controversie connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione prima di utilizzare altre forme di tutela previste dalla normativa.
3. Su richiesta di uno o più associati, il Consiglio di Amministrazione, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal precedente comma del presente articolo 21. Il Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto ad esprimersi sulla stessa, con provvedimento motivato e a darne tempestiva

Renato

Bi
g
Francesco

comunicazione agli interessati. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume concessa.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli interessati sino alla radiazione.

Art. 22 – Direttore Nazionale

1. Il Direttore Nazionale è responsabile della gestione operativa dell'Associazione.
2. Il Direttore Nazionale attua le linee programmatiche definite dall'Assemblea Generale Ordinaria secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, coordinando gli aspetti tecnici, organizzativi, educativi, scientifici e psicopedagogici delle varie attività, iniziative e progetti.
3. In particolare, il Direttore Nazionale:
 - a. è responsabile dell'attività programmatica e organizzativa del programma Special Olympics in Italia;
 - b. coordina l'organizzazione della struttura nazionale, delle strutture regionali e di quelle territoriali, tra l'altro dando indicazioni e istruzioni operative ai dipendenti e ai collaboratori dell'Associazione;
 - c. favorisce e segue la crescita delle varie Aree dell'Associazione e lo scambio di esperienze e di informazioni tra di esse;
 - d. cura i rapporti con Special Olympics Inc., con Special Olympics Europa/Eurasia e con gli altri Programmi Nazionali del movimento mondiale Special Olympics accreditati da Special Olympics Inc.;
 - e. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Presidenti Regionali, dei Direttori Regionali, dei Vice Direttori Regionali, dei Direttori Provinciali e del Direttore Sportivo.
4. Il Direttore Nazionale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, anche tra persone esterne all'Associazione.
5. Il Direttore Nazionale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria.

Art. 23 – Direttore Sportivo

1. Il Direttore Sportivo è responsabile della gestione dei programmi sportivi dell'Associazione.
2. Il Direttore Sportivo opera sotto la supervisione del Direttore Nazionale.
3. Il Direttore Sportivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Nazionale, anche tra persone esterne all'Associazione.

Art. 24 – Presidenti Regionali

1. Il Presidente Regionale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Nazionale, anche tra persone esterne all'Associazione. Resta in carica per due anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente Regionale:
 - a. è il garante della diffusione del messaggio e della filosofia del movimento Special Olympics e, nello specifico, della *mission* e delle attività dell'Associazione nel territorio regionale, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra regola o procedura dell'Associazione, così come della normativa vigente;
 - b. coopera con il Direttore Regionale e il Team Regionale per supportare la diffusione del movimento Special Olympics nella regione, con l'obiettivo di avvicinarne il più possibile le

attività dell'Associazione al luogo di vita, studio e lavoro dei potenziali atleti, sostenitori e collaboratori di Special Olympics;

- c. presiede i lavori della Convention Regionale.
- 3. Al Presidente Regionale non può essere attribuito alcun compenso.

Art. 25 – Direttori Regionali, Vice Direttori Regionali e Direttori Provinciali

1. Il Direttore Regionale è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un biennio, su proposta del Direttore Nazionale, anche tra persone esterne all'Associazione, e può essere riconfermato.
2. Il Direttore Regionale svolge, in generale, le funzioni di promotore e coordinatore dell'attività dell'Associazione nella propria regione secondo le direttive del Direttore Nazionale, ivi incluso quanto previsto nel comma 6 del presente articolo 25.
3. La rappresentanza dell'Associazione nell'ambito regionale spetta, oltre che al Presidente, al Direttore Regionale. Il Direttore Regionale mantiene i rapporti con i Team Regionali e Provinciali, con l'Amministrazione Regionale, con le varie Aree dell'Associazione nonché con i *team* (vale a dire i *team* scolastici, i *team* parrocchiali, le associazioni e società sportive e ogni altro ente accreditato quale *team* dall'Associazione); presenta progetti ad Enti Locali, aziende e privati secondo le direttive centrali.
4. Il Direttore Regionale nomina i componenti dei Team Regionali di cui al successivo articolo 26, previo parere favorevole del Direttore Nazionale.
5. Il Direttore Regionale presiede e coordina i lavori dei Team Regionali.
6. Il Direttore Regionale, inoltre e in particolare:
 - a. risponde della gestione economica dell'Associazione nella Regione e, unitamente al Team Regionale, anche della sua gestione organizzativa;
 - b. organizza almeno annualmente la Convention Regionale di cui al successivo art. 27;
 - c. partecipa agli stage di formazione ed alle altre iniziative promosse da Special Olympics in Italia; e
 - d. collabora con tutte le organizzazioni, enti convenzionati e con tutti coloro che sono in grado di dare un valido contributo al miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità, alle loro esigenze ed alle loro famiglie.
7. Il Vice Direttore Regionale è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un biennio, anche tra persone esterne all'Associazione, su proposta del Direttore Nazionale, sentito il competente Direttore Regionale, e può essere riconfermato
8. Il Vice Direttore Regionale collabora con il Direttore Regionale nella conduzione dell'attività dell'Associazione nella Regione.
9. Il Vice Direttore Regionale sostituisce il Direttore Regionale in caso di suo impedimento o assenza temporanei.
10. Il Direttore Provinciale è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un biennio, anche tra persone esterne all'Associazione, su proposta del Direttore Nazionale, sentito il competente Direttore Regionale, e può essere riconfermato.
11. Il Direttore Provinciale svolge le funzioni di coordinatore dell'attività provinciale dell'Associazione.
12. Il Direttore Provinciale nomina i componenti del Team Provinciale di cui al successivo art. 26, previo parere favorevole del Direttore Nazionale e del Direttore Regionale.

Renzo G. G. G.

M. J.
De
Francesco

13. Il Direttore Provinciale presiede e coordina i lavori del Team Provinciale.
14. Il Direttore Provinciale, inoltre:
 - a. coadiuva, unitamente al Team Provinciale, il Direttore Regionale nella gestione economica e organizzativa dell'Associazione nella Provincia;
 - b. può organizzare annualmente la Convention Provinciale di cui al successivo art. 27;
 - c. partecipa agli *stage* di formazione ed alle altre iniziative promosse da Special Olympics in Italia; e
 - d. in accordo con il Direttore Regionale ed il Team Regionale, collabora con tutte le organizzazioni e con tutti coloro che sono in grado di dare un valido contributo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità intellettive e creare condizioni di inclusione sociale nel territorio.

Art. 26 – Team Regionali e Provinciali

1. Il Team Regionale è la struttura regionale che collabora con il Direttore Regionale nell'attività di promozione e sviluppo dei programmi dell'Associazione sul territorio.
2. I Team Regionali sono costituiti in tutte le Regioni.
3. Salva una diversa e specifica determinazione del Consiglio di Amministrazione, il Team Regionale è coordinato dal Direttore Regionale e composto dai Direttori Provinciali e da un referente per ciascuna delle Aree dell'Associazione (Organizzativa / Manager, Tecnica, Medico-psicopedagogica, Volontari, Famiglie, Atleti, Scuola, Marketing e Comunicazione) nonché delle eventuali ulteriori o diverse Aree che potranno essere istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Ogni responsabile, in piena sinergia con il Direttore Regionale e con gli altri componenti del Team, ha il compito di sviluppare il numero e la preparazione dei sostenitori dell'Associazione relativamente alla propria Area, mediante *stage*, dibattiti, convegni, riunioni, conferenze ed attraverso qualsiasi altra iniziativa di sensibilizzazione o promozionale del movimento Special Olympics.
5. I componenti del Team Regionale vengono nominati dal Direttore Regionale, previo parere favorevole del Direttore Nazionale.
6. È compito del Team Regionale organizzare e controllare la rispondenza di tutte le manifestazioni promosse e realizzate nell'ambito regionale allo spirito del movimento Special Olympics nonché allo Statuto, ai regolamenti e alle procedure e provvedimenti emanati dai competenti Organi dell'Associazione, assicurando altresì il rispetto della normativa vigente.
7. Il Team Regionale si riunisce almeno quattro volte l'anno, a seguito di convocazione del Direttore Regionale.
8. Il Direttore Nazionale può, per motivi d'urgenza e/o necessità, chiedere una convocazione straordinaria del Team Regionale.
9. È facoltà del Direttore Regionale invitare alle riunioni del Team Regionale dirigenti, tecnici ed esperti anche non associati per specifiche esigenze organizzative o programmatiche.
10. Il Team Provinciale è la struttura provinciale che collabora con il Direttore Provinciale nell'attività di promozione e sviluppo dei programmi dell'Associazione sul territorio. Il Team Provinciale è composto da referenti locali di ciascuna delle Aree dell'Associazione e i suoi componenti sono nominati dal Direttore Provinciale, previo parere favorevole del Direttore Nazionale e del Direttore Regionale.

11. Ai Team Provinciali si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la composizione e il funzionamento dei Team Regionali.

Art. 27 – Convention Regionali e Provinciali

1. Ogni Direttore Regionale organizza annualmente, previo parere favorevole del Direttore Nazionale sulla data e sullo specifico tema da affrontare, la Convention Regionale per affrontare le tematiche rilevanti inerenti l'attività dell'Associazione nella propria regione e per fornire le linee programmatiche delle attività, sportive e non, all'interno della stessa, in conformità con gli indirizzi e le attività a livello nazionale.
2. Il Presidente Regionale, ove nominato, o il Direttore Regionale presiede i lavori della Convention Regionale. In caso di suo impedimento, i lavori sono presieduti dal Direttore Regionale o da persona designata dalla Convention Regionale.
3. Ogni Direttore Provinciale può organizzare almeno annualmente, previo parere favorevole del Direttore Regionale sulla data e sullo specifico tema da affrontare, una Convention Provinciale per affrontare le tematiche rilevanti inerenti l'attività dell'Associazione nella propria provincia e per fornire le linee programmatiche delle attività, sportive e non, all'interno della stessa, in conformità con gli indirizzi a livello regionale.
4. Il Direttore Provinciale presiede i lavori della Convention Provinciale. In caso di suo impedimento, i lavori sono presieduti dal Direttore Provinciale o da persona designata dalla Convention Provinciale.

Art. 28 – Regolamenti interni

1. Il Consiglio di Amministrazione può emanare norme di esecuzione dello Statuto attraverso un regolamento organico, regolamenti *ad hoc* o disposizioni specifiche, per disciplinare con maggiore dettaglio i rapporti interni tra gli associati e, più in generale, la vita dell'Associazione.
2. Sia il regolamento organico sia i regolamenti *ad hoc* sia le eventuali altre disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione devono essere successivamente approvati dall'Assemblea Generale Ordinaria degli Associati e, una volta approvati, saranno vincolanti al pari dello Statuto.

Art. 29 – Incompatibilità

1. Tutte le cariche associative elettive sono incompatibili fra di loro.
2. Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva centrale e territoriale della stessa Associazione Benemerita. Le cariche di Presidente di componente del Collegio dei Revisori dei conti, di membro degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale nell'ambito della stessa Associazione benemerita. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
3. Chiunque venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra carica entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di mancata opzione si avrà la decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 30 – Natura e durata delle cariche associative

1. Tutte le cariche associative elettive sono onorifiche, fatti salvo gli specifici casi previsti nello Statuto.
2. Tutte le cariche associative elettive hanno durata quadriennale coincidenti con il quadriennio

Consiglio di Amministrazione

Benemerita

olimpico.

3. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione può restare in carica per un periodo superiore a 9 (nove) anni consecutivi, salvi i casi previsti nelle General Rules e in specifiche disposizioni di Special Olympics Inc.
4. Le modalità di elezione di tutti gli Organi associativi, oltre a quanto previsto nello Statuto, possono essere demandate ad un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto nel quale disciplinare le procedure per la presentazione delle candidature e le modalità di votazione.
5. Qualora si verifichi una *vacatio* all'interno degli organi dell'Associazione per qualsiasi ragione, purché essa non riguardi più della metà dei componenti dell'organo in questione, le posizioni vacanti possono essere occupate nominando, con atto interno dell'organo interessato, i primi dei candidati non eletti, ove esistenti e disponibili e purché costoro abbiano raggiunto almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto; altrimenti, dovrà provvedersi con delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria ai sensi di quanto previsto nell'articolo 11, comma 2, lett. a.

Art. 31 – Durata e scioglimento dell'Associazione

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'Associazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo, quando lo stesso sia divenuto impossibile o sia stato raggiunto ovvero quando gli associati siano venuti a mancare.
3. In caso di scioglimento o, comunque, di estinzione, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e operanti in identico o analogo settore oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
4. L'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta scritta e motivata di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto al voto, è validamente costituita e può deliberare lo scioglimento dell'Associazione, sia in prima sia in seconda convocazione, con lo stesso *quorum* di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega.
5. Con le stesse modalità e *quorum* previsti nel comma 4 del presente articolo 31, l'Assemblea Generale Straordinaria nominerà i liquidatori, determinandone i poteri e stabilirà la destinazione del patrimonio residuo dell'Associazione.

Art. 32 – Entrata in vigore

1. L'efficacia dello Statuto, così come di ogni modifica dello stesso, è in ogni caso subordinata all'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Art. 33 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dallo Statuto si applicano il codice civile e le norme di legge vigenti, in particolare il Decreto 117/2017.